

COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

PROT. N. <u>4272</u> del <u>2 8 AGO</u>, <u>2023</u>

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.83 del 25/08/2023

ACCOGLIENZA DI CITTADINI UCRAINI. PRESA D'ATTO RINNOVO "ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART.

OGGETTO: 15 LEGGE N. 241/1990" – PROVVEDIMENTI. ADEMPIMENTI CONNESSI.

L'anno Duemilaventitre e questo giorno venti del mese di Agosto ore 20:00 si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i Sigg.:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	MODALITA'
1	Dott. LISTA Nicola	Sindaco	х		VIDEOCONFERENZA
2	Avv. BERNARDO Andrea	Vice Sindaco	х		VIDEOCONFERENZA
3	PICERNO Roberta	Assessore	x		VIDEOCONFERENZA

Assegnati n. 3 - In carica n. 3 - Presenti n. 3 - Assenti n. 0

Presiede il Dott. LISTA Nicola in qualità di Sindaco;

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa PANZARDI Filomena, in videoconferenza.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,

DICHIARA

aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.i.; Letto lo Statuto Comunale;

LA GIUNTA COMUNALE

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267, nella fase preventiva della formazione dell'atto, è stato espletato il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ed è stato espresso parere favorevole, per le rispettive competenze, di regolarità tecnica, amministrativa e contabile da parte dei Responsabili del Servizio Amministrativo, del Servizio Tecnico e delServizio Tributi-Economico-Finanziario, ciascuno per quanto di propria competenza;

Dato Atto, pertanto, che è stato assicurato in fase preventiva della formazione dell'atto il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile art. 147 bis del D.L.gs. n. 267/2000;

Viste le seguenti disposizioni di legge:

- Articolo 1-septies del Decreto Legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28.02.1990, n. 39 "Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo";
- Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", come successivamente modificato;
- Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile";
- Articolo 7, comma 1, del Decreto Legge 8 ottobre 2021 n. 139, convertito dalla legge 3.12.2021 n. 205;

Premesso:

Che, con Circolare n. 24964 del 24 agosto 2021, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, facendo seguito ad analoga circolare prot. 24295 del 18.08.2021, ha ribadito la necessità di individuare idonee strutture, nell'ambito della rete CAS, per l'accoglienza dei cittadini afghani, fornendo le possibili linee di intervento al fine di promuovere l'accoglienza in concorso con le istituzioni e la società civile;

Che con le successive circolari n. 24983 del 25.08.2021 e n. 9959 del 3.09.2021 sono state fornite indicazioni relativamente alla possibilità di sottoscrivere accordi di collaborazione con i Comuni, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, al fine di affidare agli stessi Comuni la gestione dell'accoglienza; Che secondo le predette linee di intervento per le disponibilità all'accoglienza manifestate dai Comuni si potrebbe ipotizzare la sottoscrizione di accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241 del 1990, tra la Prefettura e l'ente locale, al fine di affidare ai Comuni la gestione dell'accoglienza, secondo la disciplina del sistema CAS (Centro di Accoglienza Straordinario, ex lege 142/2015), con oneri a carico del Ministero dell'Interno, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del codice dei contratti pubblici;

Visto, nello specifico, l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, secondo cui *le Amministrazioni* Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge, norma che è espressione di una generalizzazione del principio dell'esercizio consensuale della potestà amministrativa;

Visto, inoltre, l'art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), il quale prevede al comma 6 che: un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

Visto, altresì, il Decreto del Ministro dell'Interno in data 29 gennaio 2021, registrato alla Corte dei Conti il successivo 16 febbraio, con il quale è stato approvato il nuovo schema di capitolato di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi, relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza di cui al decreto legge 30 ottobre 1995 n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995 n. 563, dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 142 e dei centri di cui all'articolo 10ter e 14 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, con i relativi allegati;

Preso Atto dell'accorato appello fatto pervenire in data 17 settembre 2021 dal Prefetto di Matera, acquisito al protocollo dell'Ente n. 4290 il successivo 22 settembre 2021, con il quale si chiedeva, a nome del Ministero dell'Interno, un ulteriore sforzo che permettesse di reperire altri appartamenti ove ospitare

famiglie afghane (avvertendo i nuclei sono composti anche da una decina di persone), mettendo a disposizione appartamenti arredati ed affidando ad enti del terzo settore, con esperienza nell'accoglienza, l'erogazione dei servizi necessari (vitto, vestiario, effetti personali, interventi di mediazione culturale e di integrazione, in particolare scolastica, accompagnamento si servizi territoriali, pocket money, ecc.), previa sottoscrizione di un accordo con la Prefettura ed assicurando che i relativi costi saranno a carico del Ministero dell'Interno;

Richiamata la Delibera della Giunta Comunale n. 75 del 22.09.2021, con la quale si è deliberato, tra l'altro, di:

- DARE ATTO che l'Amministrazione di Colobraro è proprietaria di una STRUTTURA denominata "Palazzo Virgilio", idonea all'accoglienza di una famiglia afghana e dei suoi parenti, per un massimo di 13 persone, che questo Ente si impegna ad acquisire, temporaneamente presso dei privati, altra struttura idonea per accogliere un diverso nucleo familiare composto da 7/8 persone, così da incrementare i 10 posti letto SAI FAMI già autorizzati;
- MANIFESTARE la disponibilità dell'Amministrazione Comunale di Colobraro ad accogliere due nuclei familiari afghani ed i Ioro parenti (probabilmente rispettivamente di 13 e 7/8 persone);
 NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Servizio Amministrativo la Sig.ra Santamaria Liliana, il quale
- NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Servizio Amministrativo la Sig.ra Santamaria Liliana, il quale dovrà porre in essere, con la massima urgenza, gli atti consequenziali al presente deliberato, oltre ché a quanto contenuto nei documenti suindicati e di cui si è preso segnatamente atto, al fine di accogliere due famiglie afghane ed i loro parenti ed assicurare la gestione di un Centro di Accoglienza Straordinario (CAS) e la relativa gestione da parte di un soggetto qualificato del Privato Sociale e/o del Terzo Settore;
- PRECISARE che ogni azione ulteriore verrà attivata successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione per l'Accoglienza dei Cittadini Afghani, da sottoscriversi con la Prefettura di Matera, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990;

Dato Atto che, successivamente, in data 6 ottobre 2021, è stato sottoscritto "Accordo di Collaborazione" ex articolo 15 Legge 241/1990, tra il Sindaco ed il Prefetto di Matera;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 16.03.2022 con la quale si è stabilito di:

- 1. PRENDERE ATTO dei predetti atti emanati dal Governo, dal Ministero dell'Interno e dal Capo della Protezione Civile relativi all'emergenza umanitaria scaturita a seguito del conflitto Russo-Ucraino, con particolare riferimento alle misure per l'accoglienza dei profughi ucraini che giungono in territorio italiano;
- CONFERMARE la volontà di accogliere in una struttura comunale già espressa da questa Giunta Comunale con la deliberazione n.
 75/2021, in particolare manifestando la disponibilità dell'Amministrazione Comunale di Colobraro ad accogliere massimo n. 5
 nuclei familiari ucraini presso la struttura di proprietà del Comune denominata "Palazzo Virgilio";
- PRENDERE ATTO del vigente "Accordo di Collaborazione ai sensi dell'articolo 15 Legge n. 241/1990 per la prestazione dei servizi di accoglienza a favore dei nuclei familiari di richiedenti asilo Afghani", stipulato in data 6 ottobre 2021 tra il Sindaco di Colobraro ed il Prefetto di Matera;
- 4. PRENDERE ATTO dello "Atto Aggiuntivo all'Accordo di Collaborazione ex art. 15 l. n. 241/1990 per la prestazione dei servizi di accoglienza a favore dei nuclei familiari di richiedenti asilo Afghani", stipulato in data 6 ottobre 2021, esteso, alle medesime spese e condizioni previste nel precitato Accordo, anche per l'accoglienza di cittadini ucraini;
- 5. AUTORIZZARE il Sindaco Andrea Bernardo, in qualità di legale rappresentante del Comune di Colobraro, alla sottoscrizione del predetto "Atto Aggiuntivo", già sottoscritto digitalmente dal Prefetto di Matera, S.E. Sante COPPONI, in data 14 marzo 2022, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 6. CONFERMARE la nomina a Responsabile Unico del Procedimento del Responsabile del Servizio Amministrativo, dott.ssa Santamaria Liliana, il quale dovrà porre in essere, con la massima urgenza, coadiuvato dal Responsabile del Servizio Tecnico, gli atti consequenziali al presente deliberato, oltre che a quanto contenuto nei documenti suindicati;

Preso atto della nota della Prefettura- UTG di Matera, prot. 5731 dell'1.02.2023, in atti al prot. 646 del 01.02.2023, ad oggetto: "Emergenza umanitaria in Ucraina. Ordinanza del Capo Dipartimento di protezione Civile n. 876/2022 del 13 marzo 2022 e n. 960/2023 del 23 gennaio 2023. Proroga stato di emergenza al 3 marzo 2023";

Dato atto che il Consiglio dei Ministri, con delibera del 23 febbraio 2023, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 3, del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, ha prorogato, <u>fino al 31 dicembre 2023</u>, lo stato di emergenza per assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

Dato atto che nell'Atto Aggiuntivo all'Accordo di Collaborazione ex art. 15 della Legge n. 241/1990 all'art. 6 – (Durata), del 14.03.2022, il Prefetto dava atto "che il vigente "Accordo di Collaborazione per la prestazione dei servizi di accoglienza a favore di nuclei familiari di richiedenti asilo Afghani" stipulato in data 6 ottobre 2021 per l'accoglienza dei cittadini afghani con i comuni sopraindicati, sia esteso alle medesime spese e condizioni previste nel citato Accordo anche per l'accoglienza di cittadini ucraini.";

Visto l'art. 6 (Durata)- dell''Accordo di Collaborazione per la prestazione dei servizi di accoglienza a favore di nuclei familiari di richiedenti asilo Afghani" che stabilisce:

1. La durata dell'accordo è fissata in 18 mesi e può essere prorogata d'intesa tra le parti.

- 2. I reciproci impegni tra le parti vengono meno allorché cessi il diritto all'accoglienza in capo al singolo richiedente asilo accolto.
- 3. I Comuni s'impegnano ad esperire, ricorrendone i requisiti richiesti, le procedure che saranno in seguito indicate dal Servizio Centrale del Sistema di Accoglienza e Integrazione al fine di far confluire i posti di accoglienza attivati in base al presente accordo nella rete S.A.I..

CONSIDERATO che l'Accordo di Collaborazione ex art. 15 L. n. 241/1990 per la prestazione dei servizi di accoglienza a favore di nuclei familiari di richiedenti asilo Afghani" come modificato dal richiamato Atto aggiuntivo, sottoscritto in data 6 ottobre 2021 per un periodo di 18 mesi, è scaduto lo scorso aprile 2023;

Vista la nota della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Matera prot. 41303 del 25.07.2023, in atti al prot. 3742 stessa data, con la quale si invia l'Atto prot. 41216 del 25.07.2023, di rinnovo dell'Accordo prot. 13976 del 17.03.2022, sottoscritto dal Prefetto e per il quale si chiede la sottoscrizione del Sindaco del Comune di Colobraro atteso che "(...) il servizio di accoglienza, tutt'ora erogato dal Comune di Colobraro non ha subito alcuna interruzione dal 6 ottobre 2021";

Considerato che il Prefetto, con l'Atto prot. 41216 del 25.07.2023 "da atto che l'Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/1990 per la prestazione dei servizi di accoglienza a favore di nuclei familiari di richiedenti asilo Afghani" stipulato in data 6 ottobre 2021, come modificato dall'Atto Aggiuntivo del 17 marzo 2023, per l'accoglienza dei cittadini ucraini con i comuni sopraindicati, limitatamente al Comune di Colobraro che, senza soluzione di continuità ha continuato ad erogare il servizio di accoglienza di cui trattasi, si intende rinnovato alle medesime spese e condizioni previste nel citato Accordo per ulteriori 18 mesi a decorrere dal 7 aprile 2023."

Vista la nota prot. 4213 del 23.08.2023 con la quale si trasmette alla Prefettura di Matera, l'Atto prot. 41216 del 25.07.2023 sottoscritto digitalmente dal Sindaco del Comune di Colobraro, dott. Nicola Lista;

Dato atto che con nota prot. 4214 del 23.08.2023 è stato chiesto alla Soc. Coop. Novass la disponibilità alla prosecuzione della gestione dei servizi afferenti al CAS Oikos in relazione alle richieste della Prefettura di Matera;

Acquisita la disponibilità alla continuazione delle attività progettuali del CAS Oikos dalla Soc. Coop. Novass con nota prot. n. 116/2023 inviata con PEC del 23.08.2023, in atti al prot. 4220 del 24.08.2023;

Dato atto che le spese per la gestione del Centro sono a carico del Ministero dell'Interno che trasferirà i relativi fondi alla Prefettura-UTG di Matera alla quale il Comune invierà la rendicontazione come prevista dall'art. 4 (Spese) dell'Accordo di Collaborazione per la prestazione dei servizi di accoglienza a favore di nuclei familiari di richiedenti asilo Afghani, cui fa rinvio l'Atto aggiuntivo prot. 13976, al predetto Accordo, del 14.03.2022 sottoscritto il 17.03.2022;

Ritenuto sussistano tutti gli elementi, oltre che una grave ed urgente situazione emergenziale, per dare un positivo riscontro al Ministero degli Interni, nella persona del Prefetto, così da partecipare attivamente alle attività umanitarie connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini come già è stato fatto fino ad ora;

Ritenuto dover provvedere in merito,

CON voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

- **1. DI APPROVARE** quanto in narrativa e premessa, qui da considerarsi completamente trascritto e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI PRENDERE ATTO della delibera del 23 febbraio 2023 con la quale il Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 3, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, ha prorogato, fino al 31 dicembre 2023, lo stato di emergenza per assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

- 3. DI CONFERMARE la volontà di questa Amministrazione di continuare a garantire l'accoglienza ai profughi ucraini che giungeranno a Colobraro, attraverso il Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) Oikos, nella struttura comunale denominata "Palazzo Virgilio" individuata con la deliberazione n. 75/2021, per massimo n. 5 nuclei familiari ucraini
- 4. DI PRENDERE ATTO del Rinnovo dell''Accordo di Collaborazione ex art. 15 Legge n. 241/1990 per la prestazione dei servizi di accoglienza a favore dei nuclei familiari di richiedenti asilo Afghani" Modificato con Atto Aggiuntivo prot. 13976 del 17 marzo 2022 concernente la sistemazione temporanea d'urgenza di cittadini ucraini a causa del conflitto in corso." Trasmesso dalla Prefettura-UTG di Matera prot. 41216 del 25.07.2023 per la sottoscrizione da parte del Sindaco del Comune di Colobraro.
- **5. DI DARE ATTO** che l'Accordo prot. 41216 del 25.07.2023, rinnova il precedente (Accordo aggiuntivo prot. 13976 del 17.03.2022) per la durata di ulteriori 18 mesi a decorrere dal 7 aprile 2023 alle medesime spese e condizioni.
- **6. DI AUTORIZZARE** il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune di Colobraro, alla sottoscrizione del predetto "Rinnovo", già sottoscritto digitalmente dal Prefetto di Matera, S.E. Sante COPPONI, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.
- 7. DI CONFERMARE la nomina a Responsabile Unico del Procedimento del Responsabile del Servizio Amministrativo, dott.ssa Santamaria Liliana, il quale dovrà porre in essere, con la massima urgenza, coadiuvato dal Responsabile del Servizio Tecnico, gli atti consequenziali al presente deliberato, oltre ché a quanto contenuto nei documenti suindicati;
- **8. DI DICHIARARE** l'immediata eseguibilità del provvedimento, con separata unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 stante l'urgenza a provvedere in merito.

Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere come riportato nel testo deliberativo. Il responsabile del servizio interessato F.to Dott.ssa Liliana SANTAMARIA

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Il Presidente F.to Dott. Nicola LISTA

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dalla data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni continui e consecutivi. N. 417

Dalla residenza Municipale, lì 2 8 AGO, 2023

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione, contestualmente all'affissione viene data comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dalla residenza Municipale, lì 2 8 AGO 2023

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipale, lì

2 8 AGD, 2023

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il	per il decorso termine di 10		
giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 13	4, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.		
Dalla residenza Municipale, lì	Il Segretario Comunale		
	F.to Dott		

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Dalla residenza Municipale, lì

2 8 AGO, 2023

